

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001718	26/08/2025

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'ASL Bari e il Comune di Altamura, per la campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante. Presa d'atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001961 DEL 25/08/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
ASSENTE	 Firmato Digitalmente il 26/08/2025 15:11 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/08/2025 16:14 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 26/08/2025 15:42 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/08/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 26/08/2025 16:15
 Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Protocollo d'intesa tra l'ASL Bari e il Comune di Altamura, per la campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante. Presa d'atto.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che:

- La Legge Regionale Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione...*" attribuisce ai Comuni, in collaborazione con la ASL competente, le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della medesima L.R.;
- in ottemperanza agli artt. 4, 14 e 17 della normativa di cui sopra;
- il Comune di Altamura non dispone di un canile sanitario, inteso quale struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti;
- attualmente, le attività sul randagismo canino e felino del Comune di Altamura sono svolte nel Comune di Santeramo in Colle, rilevando notevoli difficoltà logistiche;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 58952 del 10/06/2025 (acquisita al prot. ASL BA n. 74037/2025), il Comune di Altamura ha chiesto alla ASL di Bari, l'individuazione di un ambiente sito all'interno di un immobile di proprietà della medesima, da adibire ad ambulatorio veterinario, nel quale si possa ottemperare a quanto previsto dalla normativa relativa alla prevenzione del randagismo felino e canino, tenuto conto che il Comune di Altamura, ad oggi, risulta sprovvisto di un canile sanitario per effettuare la prevenzione del randagismo felino e canino, tanto, al fine di dare esecuzione a quanto disposto dall'art. 17 della L.R. del 7 febbraio 2020 n. 2, secondo cui "*i servizi veterinari della Asl, servendosi di strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della popolazione su tutti gli animali di affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione,...*";
- a seguito di comunicazioni intercorse per le vie brevi con il Comune di Altamura, la Direzione Generale ha disposto per il giorno 25/06/2025 un incontro presso la sede della Direzione ex CTO, al fine di definire congiuntamente la soluzione migliore per fronteggiare la problematica di cui sopra;
- in data 26/06/2025, è stato eseguito un sopralluogo nella sede "ex obitorio" ubicata presso l'ex Ospedale "Umberto I" di Altamura, struttura individuata per allestire un ambulatorio veterinario ASL di Bari, da destinare alle attività predette;
- al fine di dare attuazione alla campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante, le Parti hanno condiviso la bozza di testo di un Protocollo d'intesa disciplinante nel dettaglio le rispettive attività di competenza;
- concordato il testo definitivo del Protocollo d'intesa, in data 5/08/2025 il Direttore Generale ASL BA ha sottoscritto digitalmente il Protocollo;
- con successiva comunicazione a mezzo pec del 19/08/2025 (acquisito al prot. ASL BA n. 105451/2025), il Comune di Altamura ha notificato il Protocollo d'intesa debitamente controfirmato dal Sindaco del Comune di Altamura, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla copia di Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7/08/2025 di approvazione del Protocollo d'intesa;

- con nota prot. ASL BA n. 105695 del 20/08/2025, il Direttore Generale ha individuato quali Referenti aziendali competenti per l'attuazione al Protocollo d'intesa stipulato e, nelle modalità da concordare con il Comune di Altamura, ciascuno per i rispettivi servizi di afferenza, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Direttore dell'U.O.C. Area Gestione Tecnica;
- da ultimo, in data 21/08/2025, con annotazione a margine del succitato prot. n. 68354/2025, il Direttore Generale ha disposto di procedere con provvedimento deliberativo di presa d'atto del Protocollo, individuando la competenza dell'U.O.S. Affari Generali;

PRECISATO che:

- nell'ambito del territorio afferente al Comune di Altamura, sono registrate circa 300 aziende zootecniche con numero potenziale di cani da sottoporre a controllo demografico pari a 600/700 unità;
- i servizi veterinari di Area A della ASL di Bari si sono dotati di un piano mirato e finalizzato al controllo demografico della popolazione canina e felina, in scadenza il prossimo 31/12/2025;
- il Comune di Altamura ha per l'intero anno 2025, l'obiettivo di "Prevenzione del randagismo", attraverso la realizzazione di una campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante, al fine di abbattere i costi per il ricovero e mantenimento dei cani randagi nel medio e lungo termine;
- il Comune di Altamura s'impegna a ristrutturare a proprie spese e a rendere fruibile la struttura individuata per le attività oggetto del Protocollo;
- le eventuali successive manutenzioni ordinarie e/o straordinarie sono a totale carico dell'ASL di Bari;
- il Comune di Altamura, d'intesa con la ASL di Bari, provvederà a garantire l'iter amministrativo per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria della struttura;
- la programmazione delle attività istituzionali da svolgersi all'interno della struttura è in capo al Servizio Veterinario di Area A della Macroarea Nord dell'ASL di Bari;

RITENUTO, pertanto, di:

- prendere atto, a tal fine, del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la ASL di Bari e il Comune di Altamura, per la campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante, della durata di anni 5 (cinque) e con possibilità di rinnovo su richiesta delle Parti, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la ASL di Bari e il Comune di Altamura, per la campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante, della durata di anni 5 (cinque) e con possibilità di rinnovo su richiesta delle Parti, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare la sede "ex obitorio" ubicata presso l'ex Ospedale "Umberto I" di Altamura, quale struttura funzionale per le attività oggetto del Protocollo;
- 3) ai fini attuativi del Protocollo, di individuare quali Referenti aziendali competenti ciascuno per i rispettivi servizi di afferenza, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Direttore dell'U.O.C. Area Gestione Tecnica;

- 4) di dare atto che il Protocollo d'intesa non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
- 5) di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente al Protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti, al Comune di Altamura, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Responsabile dell'U.O.S.V.D. Randagismo, SIAV A - Area Nord, al Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
- 6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI (di seguito ASL BA), con sede in Bari Lungomare Starita n. 6, C.F. 06534340721, in persona del Direttore Generale Avv. Luigi FRUSCIO, domiciliato per la carica presso la sede della ASL BA in Lungomare Starita 6 – 70123 Bari (BA)

E

IL COMUNE DI ALTAMURA, con sede in Altamura alla Piazza Municipio n. 1, Bari, C.F. 82002590725, nella persona del legale rappresentante, Prof. Vitantonio PETRONELLA, domiciliato per la carica in Piazza Municipio, n. 1.

PREMESSO CHE

1. **la Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione...”** attribuisce ai Comuni, in collaborazione con la ASL competente, le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all’attuazione della medesima L.R.;
2. **In ossequio all’art. 4 della Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020:** compete ai comuni, singoli o associate, la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con servizi veterinari della ASL, con le associazioni iscritte all’albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re-immissione sul territorio e per l’adozione dei cani comunali; l’adozione o l’affido, in collaborazione con le associazioni protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
3. **In ossequio all’art. 14 della Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020:** “Le aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti:
 - a) censimento, d’intesa con i comuni e, con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
 - b) interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina.

4. **In ossequio all'art. 17 della Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020: "I servizi veterinari della ASL, servendosi delle strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per I maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le ASL predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Il direttore generale della ASL, anche in relazione alle risultanze di censimenti di cui all'articolo 4, lettera e), inserisce all'interno degli obiettivi assegnati annualmente ai competenti servizi veterinari il programma di sterilizzazione, anche ai fini della determinazione del premio di produzione;**
5. Le autorità sanitarie locali possono disporre la re-immissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe degli animali d'affezione, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all'albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati. Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente. Il comune è obbligato a stipulare adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo.
6. Ai fini di tutela della salubrità delle produzioni primarie, ex regolamento (CE) 852/2004, nonché per ragioni di polizia veterinaria, i servizi veterinari provvedono gratuitamente ad identificare con microchip, iscrivere alla anagrafe canina regionale e sottoporre ai previsti trattamenti sanitari i cani delle aziende zootecniche. I servizi veterinari devono sottoporre gratuitamente alla sterilizzazione chirurgica i suddetti cani ad eccezione dei soggetti iscritti nei libri genalogici e quelli addestrati alla guida degli animali.

RILEVATO che il Comune di Altamura non è dotato di un canile sanitario, inteso quale struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti;

RILEVATO che in agro del Comune di Altamura risultano registrate, con regolare codice aziendale circa 300 aziende zootecniche con un numero potenziale di cani da sottoporre a controllo demografico pari a 600/700 unità;

CONSIDERATO CHE le attività sul randagismo canino e felino del comune di Altamura vengono attualmente svolte nel comune di Santeramo in colle con indubbie difficoltà logistiche;

RILEVATO che i servizi veterinari di Area A della ASL BA si sono dotati di un piano mirato e finalizzato al controllo demografico della popolazione canina e felina da concludersi entro il 31 dicembre 2025;

RILEVATO che tra gli obiettivi dell'Ente Comune di Altamura per l'intero anno 2025 vi è l'obiettivo strategico della "Prevenzione del randagismo" mediante la realizzazione di una campagna di sterilizzazione della popolazione canina e felina vagante per abbattere i costi per il ricovero e mantenimento dei cani randagi nel medio e lungo termine".

SI CONVIENE DI STIPULARE IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente Protocollo.

ART. 1

Le parti concordano di individuare come spazio funzionale all'attuazione del presente accordo la struttura "ex obitorio" ubicata presso l'ex Ospedale "Umberto I", sito in Altamura al Viale Regina Margherita, N. 67. All'interno di tale struttura s'intende allestire un ambulatorio veterinario ASL da impiegarsi per tutte le attività di cui in premessa, in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2020. La struttura individuata risponde pienamente ai requisiti richiesti per le attività da svolgere in quanto dotata di ingresso indipendente in posizione riservata, con accesso da via F. Baldassarre nei pressi dell'intersezione con via Giambattista Castelli, e di un numero sufficiente di locali secondo quanto previsto dall'Allegato 1 dell'art. 2 comma 1 dell'intesa stato regioni n. 1868 del 26.11.2006. Pertanto la struttura non interferisce in alcun modo con le attività sanitarie che si espletano nel plesso sanitario dell'ex Ospedale Umberto I.

ART. 2

Competenze Comune di Altamura

Il Comune di Altamura s'impegna a ristrutturare e rendere fruibile la struttura individuata per le attività di cui in premessa. Tali opere vengono garantite da parte del Comune per l'avvio delle attività da svolgere. Le eventuali successive manutenzioni ordinarie e/o straordinarie saranno a totale carico della ASL BA.

Il Comune di Altamura, d'intesa con la ASL BA, provvederà a garantire l'iter amministrativo per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria della struttura.

ART. 3

Competenze ASL BA

L' ASL BA provvederà all'allestimento della struttura per i compiti citati in premessa ponendo a carico del medesimo Ente il pagamento delle utenze (acqua, elettricità, ecc.) e la pulizia dei locali a conclusione delle attività ivi svolte.

La programmazione delle attività istituzionali da svolgersi all'interno della struttura sarà in carico al Servizio Veterinario di Area A della Macroarea Nord della ASL BA.

ART.4

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di anni 5 (= cinque) con decorrenza dalla sottoscrizione e può essere rinnovato tacitamente tra le parti. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di disdire gli impegni assunti con il presente protocollo dandone comunicazione formale con preavviso di un mese.

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di Agosto

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Bari

Il Direttore Generale
Avv. Luigi FRUSCIO




Per il Comune di Altamura

Il Sindaco

Prof. Vitantonio PETRONELLA

PETRONELLA
VITANTONIO
19.08.2025
15:43:09
GMT+02:00



PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250001961 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001718 DEL 26/08/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 25/08/2025 14:14
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 25/08/2025 14:20